



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1838/2021** promossa da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. DELLA ROCCA IRENE, elettivamente domiciliato in VIALE CORTINA D'AMPEZZO 217 00135 ROMA presso il difensore avv. DELLA ROCCA IRENE

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. DELLA ROCCA IRENE, elettivamente domiciliato in VIALE CORTINA D'AMPEZZO 217 00135 ROMA presso il difensore avv. DELLA ROCCA IRENE

ATTORE/I

contro

**JULIET spa** (C.F. 01461980524) per **BERENICE SPV S.R.L.** (C.F. 10003140968), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in VIA A. \_\_\_\_\_

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di udienza, che qui si richiama.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. *[Redacted]*, ricevuta la notifica di atto di precetto, con atto di citazione notificato a parte opposta hanno introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.

L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) contestazione della titolarità del credito in capo a Berenice spv; ii) la somma di 550.000 euro è stata utilizzata per 150.000 dalla banca al fine di acquistare obbligazioni proprie intestate ai Martini e costituite in garanzia di debiti pregressi nonché successivamente vendute con incasso delle relative somme che non possono essere qui nuovamente richieste; iii) mancanza del titolo esecutivo in conseguenza delle contestazioni mosse dagli opposenti; iv) gli interessi applicati sono usurari poiché calcolati sulla somma di 550.000 euro anziché su quella di 400.000 effettivamente erogata stante l'utilizzo da parte della banca di 150.000 euro per acquistare obbligazioni proprie; v) *“criticità in merito a violazioni del divieto anatocistico”*; vi) nullità del contratto di mutuo in ragione dell'eccessività delle garanzie personali e reali richieste rispetto al debito; vii) illegittimità della segnalazione alla centrale rischi degli

opponenti non sussistendo una situazione complessiva di insolvenza.

2. Si è costituita parte opposta rappresentando in sintesi che: i) la cessione dei crediti in blocco si perfeziona a prescindere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che comunque è stata effettuata e pertanto è perfettamente legittimata all'azione esecutiva; ii) \_\_\_\_\_ compaiono nell'atto di mutuo come mutuatari e pertanto non v'era obbligo di notificare il titolo esecutivo; iii) le doglianze relative all'usurarietà del tasso sono generiche al pari di quelle relative all'eccesso di garanzia; iv) il piano di ammortamento alla francese non determina alcun effetto anatocistico poiché gli interessi sono calcolati sul debito residuo; v) la banca s'è comportata con correttezza.

3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.

4. Col primo motivo di opposizione parte \_\_\_\_\_ contesta la titolarità del credito oggetto del precetto in capo a Berenice.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'art. 58 TUB dispone al comma secondo che *“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”* e la giurisprudenza di merito (sent. 923/19 trib. Forlì) e anche di legittimità hanno chiarito che tale

pubblicazione svolge una funzione di sostituzione della notifica di cui all'art. 1264 c.c.

In particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5617/20 ha affermato che *“la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco»”*.

Ancora, in sede di legittimità, la giurisprudenza ha affermato: *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (Cass. 24798/20).

Nello specifico, parte opposta non ha fornito prova dell'inclusione del credito per il quale agisce nella cessione in blocco.

Segnatamente ha prodotto in giudizio parte della proposta contrattuale e relativa accettazione, dalla quale tuttavia non si evince l'inclusione del credito di precetto tra quelli oggetto della cessione.

Essa infatti fa riferimento ai crediti in sofferenza o oggetto di probabili inadempienze indicati nello “*Schedule 1*”, che però non è prodotto in giudizio, inoltre si legge che una porzione di tali crediti, indicata nella clausola 10.2 (non rientrante nella parte di proposta depositata e dunque di contenuto ignoto), sarebbe mantenuta dalla cedente.

In conclusione non è dato sapere né quali fossero i crediti inclusi nell’elenco né quali di essi siano stati mantenuti dalla cedente.

Ne deriva che il documento in questione sia inidoneo a dimostrare l’inclusione del credito tra quelli ceduti.

L’opposta produce, poi, dichiarazione di Berenice SPV attestante l’inclusione del credito precettato tra quelli ceduti. Si tratta di dichiarazione cui non può attribuirsi rilievo, atteso che è una dichiarazione che la rappresentata fa a favore di sé stessa.

Ancora, l’opposta produce analoga dichiarazione di Credit Agricole quale incorporante della mutuataria cedente Cassa di Risparmio di Cesena. Si tratta di scrittura proveniente da terzo estraneo al giudizio ed al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato: *“le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice. L’art. 2702 c.c., che disciplina l’efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e le norme, di*

*cui all'art. 214 c.p.c. e segg., sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo. Pertanto, la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, e tenuto a provare la veridicità formale del documento, che, per se stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria” (Cass. 8938/15).*

Ritiene pertanto lo scrivente che non sia possibile fondare la prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione sulla base di tale dichiarazione.

In conclusione, pertanto, il presente motivo di opposizione va accolto e gli ulteriori rimangono assorbiti.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate, applicando lo scaglione da 520.000,01 euro a 1.000.000 di euro senza applicazione della maggiorazione

prevista per le cause di valore oltre i 520.000 euro.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [redacted] e per l'effetto dichiara la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto.

Condanna parte opposta a rimborsare [redacted] le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 21.387,00 per compensi professionali di avvocato ed € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.

Forlì, 25 marzo 2022

Il Giudice Onorario  
dott. Enzo Chiarini